



Comune di Pesaro  
Servizi Demografici

# **Regolamento di Polizia Mortuaria**

**approvato con delibera di C.C. n. 146 del 30/06/1998**  
modificato con le seguenti delibere di C. C.: n. 161/2005; n. 32/2009; n. 3/2011; 83/2012;  
n. 61/2014; n. 56/2015; n. 111/2016, n. 92/2019; n. ... /2020

Indice generale

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

CAPO III - FERETRI

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

CAPO V – CREMAZIONE – AFFIDAMENTO E DISPERSIONE CENERI

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIA E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI E IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

CAPO II - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

## Titolo I: Disposizioni Generali

### Capo I - Disposizioni generali

#### **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e la gestione dei cadaveri o di parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e dei locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla cremazione, e in generale su tutte le diverse attività connesse con la morte e la custodia delle salme.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento resta ferma l'applicazione del vigente Regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con DPR n. 285/90.

#### **Art. 2 - Competenze**

1. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate dalla presente normativa.

#### **Art. 3 Responsabilità**

1. Chiunque chieda e ottenga l'autorizzazione ad eseguire lavori nelle tombe di famiglia, nelle concessioni di loculi, ossari e cinerari, per effettuare la tumulazione ovvero il trasferimento di salme, di resti mortali e ceneri, risponde degli eventuali danni causati alla costruzione nelle parti in comune, alle costruzioni attigue, alle lapidi, agli arredi ed alla vegetazione, conseguenti dalle operazioni effettuate.

#### **Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento**

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
  - a) la visita necroscopica;
  - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
  - c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dall'art.18 comma 1;
  - d) l'uso delle celle frigorifere comunali;
  - e) il trasporto funebre all'interno del Comune per le salme delle persone individuate dall'art.14;
  - f) la deposizione delle ossa in ossario comune;
  - g) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
  - h) il feretro per le salme di persone di cui i familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato dall'art.10;
2. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe che il Comune stabilisce con atto deliberativo.
3. Il Comune con proprio atto, o con separati atti, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione comunale.

#### **Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico**

1. Presso gli uffici comunali è tenuto, su supporto cartaceo o informatico il registro relativo alle inumazioni, alle tumulazioni ed alle successive variazioni; tale registro, compilato cronologicamente dagli addetti, è a disposizione di chiunque possa avere interesse ad ottenere informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:
  - a) l'orario di apertura e di chiusura;
  - b) copia del presente regolamento;
  - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
  - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno ed in quello successivo;
  - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
  - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico.

### Capo II - Depositi di osservazione e obitori

#### **Art. 6 - Depositi di osservazione ed obitori**

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e alla gestione dell'obitorio.
2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la presenza di persone estranee ed anche dei familiari dei defunti.
4. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in locale nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
5. Il mantenimento in osservazione di salme cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal dirigente del servizio di igiene pubblica della Ausl, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte.
6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

Capo III - Feretri

#### **Art. 7 - Deposizione della salma nel feretro**

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art.9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro .
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito al momento del decesso ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente del servizio di igiene pubblica della Ausl detta le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

#### **Art. 8 - Verifica e chiusura feretri**

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. Il dirigente del servizio di igiene pubblica della Ausl o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art.9.
3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.
4. Per ottenere i servizi, di cui ai punti precedenti, il richiedente, deve versare il corrispettivo stabilito nella tariffa.

#### **Art. 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti**

1. La struttura dei cofani e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
  - a) per inumazione:
    - i) il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
    - ii) le tavole non devono avere, a fondo intagliato, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
    - iii) la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di legge;
    - iv) i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi degli art.42 e 72 , possono essere inumati anche se non corrispondono alle indicazioni sopra riportate;
  - b) per tumulazione: la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra di metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di legge;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre: si applicano le disposizioni di cui al sub b) precedente;

d) per i trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore a 100 Km.: è sufficiente il feretro di legno, corrispondente ai requisiti costruttivi e strutturali di legge;

e) cremazione:

i) la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui al sub a), per trasporti interni al Comune di decesso;

ii) la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui al sub d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;

iii) la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo, preferibilmente esterna per consentire la rimozione di quella di metallo al momento della cremazione, ermeticamente chiusa mediante saldatura, l'altra di legno, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di legge, in tutti gli altri casi;

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui sub b) precedente, se destinati alla tumulazione, con la cassa metallica all'esterno se destinate all'inumazione.

3. Se una salma già sepolta viene estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del dirigente del servizio di igiene pubblica della Ausl, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco, corrispondente ai requisiti di legge.

4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata.

5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità.

6. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

|                              | a inumazione  | a tumulazione   | a cremazione  |
|------------------------------|---|---|---|
| nel Comune                   | legno con caratteristiche di scarsa durabilità                      | duplice cassa legno esterno e metallo interno, ermeticamente chiusa | legno con caratteristiche di scarsa durabilità                      |
| da Comune a Comune <=100Km   | legno con spessore >= 25 mm.  | legno con spessore >= 25 mm.  | legno con spessore >= 25 mm.  |
| da Comune a Comune >=100Km   | duplice cassa legno esterno e metallo interno, ermeticamente chiusa | duplice cassa legno esterno e metallo interno, ermeticamente chiusa | duplice cassa metallo esterno ermeticamente chiusa e legno interno, |
| morti per malattie infettive | duplice cassa metallo esterno ermeticamente chiusa e legno interno  | duplice cassa legno esterno e metallo interno, ermeticamente chiusa | duplice cassa metallo esterno ermeticamente chiusa e legno interno  |
| estumulati                   |   |   |   |

#### **Art. 10 - Fornitura gratuita del cofano**

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art.9 sub a), e), i) del comma 1 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, sulla scorta delle informazioni assunte presso i Servizi Sociali del Comune, o delle quali comunque disponga, in merito alla composizione del nucleo familiare e alla situazione economica degli interessati.

#### **Art. 11 - Segni distintivi e Piastrina di riconoscimento**

1. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

2. Sul piano esterno superiore di ogni feretro deve essere applicata un'apposita piastrina metallica recante, impressi in modo indelebile, il cognome ed il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

3. Per la salma di persona sconosciuta la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

## **Capo IV - Trasporti funebri**

### **Art. 12 - Modalità del trasporto e percorso**

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le limitazioni di legge, comprende:
  - a) il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio,
  - b) il tragitto fino al luogo dove si svolgono le esequie,
  - c) la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso,
  - d) il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta, seguendo il percorso più breve.
3. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si deve lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei Vigili del Fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
4. Il dirigente del servizio di igiene pubblica della Ausl vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, all'occorrenza ne riferisce al Sindaco e propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

### **Art. 13 - Esercizio del Servizio di Trasporti Funebri**

1. Per effettuare un funerale, i cittadini possono avvalersi del servizio offerto da una delle Ditte autorizzate dal Comune o dal Comune stesso, qualora questo ritenga di organizzare un servizio proprio.
2. Per effettuare il funerale, il richiedente, deve versare alla tesoreria comunale l'importo del diritto fisso, dovuto al Comune, stabilito nella tariffa.

### **Art. 14 - Trasporti gratuiti e a pagamento**

1. I trasporti funebri sono:
  - a) gratuiti a carico del Comune, per le salme di persone indigenti, sconosciute, abbandonate, come individuate nel precedente art.10;
  - b) a pagamento in ogni altro caso.

### **Art. 15 - Orario dei trasporti**

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco.
2. L'orario di ogni singolo trasporto viene fissato dall'ufficio di polizia mortuaria, secondo quanto stabilito nell'ordinanza del Sindaco di cui al comma 1 dell'art.12.
3. Il trasporto gratuito di salme di persone sconosciute, sole o abbandonate, nei casi in cui non occorra il nulla osta della Autorità giudiziaria ovvero dopo averne ottenuto il nulla osta, può essere disposto d'ufficio, una volta ricevuto il permesso di seppellimento.

### **Art. 16 - Norme generali per i trasporti**

1. I feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui all'art.9 del presente regolamento.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegna il feretro e i documenti al personale incaricato.
3. Il corteo funebre, di norma, dopo la funzione religiosa o l'elogio funebre, si dirige celermente al cimitero di destinazione. Il Sindaco può autorizzare speciali onoranze o tragitti diversi da quelli consentiti.
4. Terminata la commemorazione funebre ovvero la funzione religiosa, il trasporto funebre si dirige celermente al cimitero per il percorso più breve. Il trasporto non può sostare lungo il percorso. In caso di cerimonie o particolari onoranze la sosta è preventivamente autorizzata dal Sindaco.

### **Art. 17 - Riti religiosi**

1. I ministri dei culti riconosciuti dallo stato italiano, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare nel luogo di culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia.

#### **Art. 18 - Trasferimento di salme prima del funerale**

1. Il trasporto delle salme ai locali di osservazione, prima che sia trascorso il periodo prescritto dalla legge, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo di trasporto chiuso e in modo che sia impedita la vista della salma dall'esterno.
2. I trasferimenti di salme ai depositi di osservazione, alle sale anatomiche per autopsie e per consegna agli istituti di studio, sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al comma 1.
3. Nel caso in cui il decesso sia avvenuto in luogo non adatto alla permanenza della salma, il medico Necroscopo, mediante indicazione scritta, dispone il trasferimento della salma all'obitorio.
4. Nel caso in cui la salma fosse in avanzato stato di putrefazione, il medico Necroscopo può ordinare, sempre in forma scritta, la chiusura del feretro e, ove occorra, il trasporto al cimitero. In questo caso, per effettuare la cerimonia funebre all'esterno del cimitero, è richiesta apposita certificazione medica.
5. I predetti trasferimenti sono eseguiti in forma privata, senza corteo e a cura del Comune, sempre che non sia richiesto, dagli interessati, di servirsi di mezzi speciali di trasporto, nel qual caso, sono subordinati al pagamento dei diritti stabiliti nella tariffa.

#### **Art. 19 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività**

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il dirigente del servizio di igiene pubblica della Ausl prescrive le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detta le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art.6 per eseguirne successivamente, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.
3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni del servizio di igiene pubblica della Ausl, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente del servizio di igiene pubblica della Ausl dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

#### **Art. 20 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione**

1. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegna il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
2. Il trasporto da Comune a Comune, deve essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.
3. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco del Comune di partenza, con decreto, a seguito di domanda degli interessati.
4. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto e la data di morte.
5. Al decreto è successivamente allegata la certificazione del dirigente del servizio di igiene pubblica della Ausl o di personale tecnico da lui delegato, relativa alla verifica di cui all'art.8.
6. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai sindaci dei Comuni il cui territorio è attraversato nel trasporto, quando in essi siano tributate onoranze.
7. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art.9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.

8. In caso di arrivo o di partenza della salma con sosta, limitata alla celebrazione di culto ammesso dallo Stato, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi con lo stesso carro funebre.

9. Per le persone morte di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme dell'art.19.

10. Il trasporto di una salma da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

#### **Art. 21 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero**

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

2. In caso di decesso di persone che abbiano rilevanza a livello cittadino o nazionale, le cui esequie rivestono particolare importanza e grande concorso di pubblico, ove la salma si trovi nella propria abitazione ovvero presso ospedale, istituto, albergo, il Sindaco, sentito il dirigente del servizi di igiene pubblica della Ausl, può autorizzare il trasporto in un luogo diverso, ove sia possibile tributare speciali onoranze.

#### **Art. 22 - Trasporti per l'estero o dall'estero**

1. Il trasporto di salme per e dall'estero è regolamentato dalla legge conformemente alle convenzioni internazionali vigenti. Per i morti di malattie infettive-diffusive, si applicano le disposizioni di cui all'art.19 del presente Regolamento.

#### **Art. 23 - Trasporto di ceneri e resti**

1. Il trasporto fuori Comune, oppure da o per l'estero, di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri, deve essere autorizzato dal Sindaco o suo delegato.

2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti assimilabili.

3. Per poter essere trasportati, le ossa umane e i resti mortali assimilabili, devono essere raccolti in una cassetta di zinco, corrispondente ai requisiti costruttivi e strutturali di legge, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome e data di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento dei resti.

4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 50.

#### **Art. 24 - Rimessa delle auto funebri e sosta auto funebri di passaggio**

1. Le rimesse delle auto funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.

2. L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal dirigente del servizio di igiene pubblica della Ausl, salva la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendio.

4. Le auto funebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono essere parcheggiate nella rimessa comunale, ove esistente, o in altro luogo da individuarsi a cura del responsabile del servizio di polizia mortuaria. Per il servizio è dovuto il corrispettivo previsto nella tariffa.

### Titolo II - Cimiteri

#### **Capo I - Cimiteri**

#### **Art. 25 Elenco cimiteri**

1. Il Comune provvede al servizio del seppellimento con il Cimitero Centrale e i Cimiteri di Circostrizione. Nel seguito quando non si porrà la necessità di distinguere il Centrale dagli altri ci si riferirà loro con il termine cimiteri comunali. I cimiteri comunali sono:

Centrale

b) Candelara

c) Casteldimezzo



- d) Fiorenzuola di Focara
- e) Ginestreto
- f) Novilara
- g) Pozzo Alto
- h) Roncaglia
- i) Santa Marina Alta
- j) Santa Maria delle Fabbrecce
- k) Trebbiantico
- l) Villa Fastiggi

#### **Art. 26 - Disposizioni generali - Vigilanza**

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di legge.
2. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservati al personale addetto al cimitero.
3. Competono al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di custodia, previste dalla legge.
4. Il dirigente del servizio di igiene pubblica della Ausl controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

#### **Art. 27 - Ammissione nei cimiteri**

1. Senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione sono ricevute e seppellite, all'atto della loro morte, in uno qualunque dei cimiteri comunali:
  - a) le salme o le ceneri di persone che, ovunque residenti, sono decedute nel Comune;
  - b) le salme o le ceneri di persone nate nel Comune;
  - c) le salme o le ceneri di persone che, ovunque decedute, hanno avuto nel Comune la propria residenza;
  - d) le salme, le ceneri o i resti mortali di persone che, non residenti nel Comune e decedute fuori di esso, siano coniugate con una persona in vita residente nel Comune o che con questi abbiano un rapporto di parentela di primo grado; i gradi di parentela vengono computati con il sistema previsto dal Codice Civile e il convivente con vincoli affettivi è equiparato al coniuge;
  - e) le salme, le ceneri o i resti mortali di persone che, non residenti nel Comune e decedute fuori di esso, abbiano un diritto ad utilizzare una tomba di famiglia o di collettività secondo quanto stabilito all'art.61.
  - f) le ceneri affidate ai familiari e riconsegnate dall'affidatario.
2. Nell'interno dei cimiteri è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa, di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera, fatto salvo che esse non avessero manifestato in vita l'intenzione di essere sepolte nei reparti normali.
3. Le maggiori spese per le opere necessarie per tali reparti, eventualmente anche per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella normalmente ammessa, compresa la assegnazione a tempo determinato di aree, sono a carico delle comunità richiedenti.
4. Gli arti e le parti anatomiche, di norma, vengono inumati in un reparto speciale del cimitero; a richiesta possono essere posti in tombe di famiglia o nei loculi.

#### **Art. 28 - Limitazioni all'ammissione nei cimiteri**

1. Fatti salvi i criteri generali di ammissibilità nei cimiteri periferici disposti dal Consiglio Comunale con propri atti deliberativi, la Commissione Cimiteriale, come prevista dall'art. 32 del presente regolamento, acquisita la relazione del Gestore dei cimiteri sulla disponibilità di sepolture per ogni singolo cimitero, aggiorna annualmente i limiti e le modalità per l'ammissione nei cimiteri comunali periferici.
2. Per l'applicazione di tali restrizioni, nei casi in cui il deceduto non abbia residenza nel Comune si assume convenzionalmente che la residenza sia la Circostrizione Centro o, per i casi di cui al sub d) del comma 1 dell'art.27, che sia quella del coniuge o parente di primo grado in vita.

3. Un cimitero è qualificato come totalmente chiuso quando siano completamente esauriti i loculi disponibili, sia nel caso di cimitero soggetto alle limitazioni di cui al comma 1 (parzialmente chiuso), sia nell'ipotesi di assenza delle stesse limitazioni.

4. Un cimitero totalmente chiuso per un dato periodo di tempo cessa di essere tale e assume nuovamente la qualifica di aperto dal momento in cui i loculi di nuova costruzione sono dichiarati agibili e disponibili.

#### **Art. 29 - Accordi con i Comuni contermini**

1. L'Amministrazione può stipulare accordi con i Comuni contermini, per consentire la sepoltura delle persone decedute e residenti nel proprio territorio, che vi abbiano interesse, ove sussistano le condizioni previste nei regolamenti di detti Comuni.

2. Le salme delle persone decedute, residenti nell'ambito dei Comuni individuati al punto precedente, vengono accolte nei cimiteri di Pesaro, con le stesse modalità con cui vengono accolte, in ciascun Comune contermini, le salme delle persone decedute residenti nel Comune di Pesaro.

#### **Art. 30 - Trasferimenti da un cimitero ad un altro**

1. La sepoltura in un loculo o in una tomba di famiglia ha, di norma, carattere definitivo e in virtù di ciò sono esclusi trasferimenti da un loculo o da tomba di famiglia verso altri loculi dello stesso cimitero o di altri cimiteri, fatta eccezione per i casi previsti nei commi seguenti.

2. Il trasferimento di salme, di resti mortali e di ceneri da un cimitero ad un altro è consentito nei seguenti casi:

a) situazioni contingibili ed urgenti di pericolo per l'igiene e la sanità pubblica, fissate con ordinanza del Sindaco;

b) sepolture ovunque avvenute in periodi in cui uno o più cimiteri erano *totalmente chiusi*, come specificato al comma 4 e 6 dell'art.28; i trasferimenti possono essere eseguiti solo verso quei cimiteri che erano, al momento della sepoltura, *totalmente chiusi* e nel confronto dei quali il defunto aveva diritto ad essere ricevuto;

c) casi eccezionali indicati dalla commissione di cui all'art.32 del presente Regolamento;

d) in tutti i casi di tumulazione provvisoria previsti all'art.38

e) situazioni derivanti da esigenze di pubblico interesse risultanti da apposito provvedimento consigliare;

f) situazioni di cui al comma 5 art.43.

#### **Art. 31 - Trasferimenti di salme seppelitte in periodi di chiusura di uno o più cimiteri**

1. Su proposta dell'ufficio di polizia mortuaria, la Giunta determina per ogni cimitero *aperto* per i quali esistono le situazioni di cui al sub b) del comma 2 dell'art.30, quanto di seguito riportato:

a) quanti loculi, di quelli di nuova costruzione che hanno determinato la *riapertura* dello specifico cimitero, sono destinati a trasferimenti di cui sub b) del comma 2 dell'art.30;

b) il periodo di tempo entro il quale i cittadini possono richiedere uno o più trasferimenti;

c) i criteri da seguire per formare una graduatoria delle diverse istanze ricevute.

2. I cittadini che hanno parenti che ricadono nelle condizioni di cui al sub b) del comma 2 dell'art.30, possono inoltrare istanza di trasferimento in uno qualunque di quei cimiteri che, essendo *totalmente chiusi* all'atto della morte del parente, sono *aperti*. Ogni trasferimento può essere richiesto per un solo cimitero.

3. Il cittadino che abbia fatto richiesta di trasferimento secondo quanto contenuto al precedente comma può presentare espressa rinuncia in qualunque momento. La rinuncia preclude la possibilità di una successiva istanza nell'ambito dello stesso bando.

4. A seguito della delibera di Giunta di cui al comma 1, l'ufficio di polizia mortuaria produce un bando nel quale, tra le altre informazioni, sono riportati:

a) la scadenza del bando;

b) i cimiteri verso i quali è possibile effettuare trasferimenti ed il relativo numero di loculi resi disponibili per questa operazione;

c) i criteri per la formazione della graduatoria;

d) le condizioni economiche che regolano i trasferimenti di cui al comma 7;

e) il diritto alla rinuncia e le conseguenze insite nella stessa.

5. In presenza di graduatorie non soddisfatte relative a trasferimenti di cui al presente articolo, l'ufficio di polizia mortuaria determina, ogni anno, il numero di trasferimenti che potrà eseguire nell'anno, tenuto conto delle proprie capacità operative.

6. Una volta decorsi i termini per la presentazione dell'istanza di trasferimento, l'ufficio di polizia mortuaria effettua i trasferimenti di cui al presente articolo, nel rispetto della graduatoria composta ed entro i limiti che sono stati fissati in funzione delle proprie capacità operative.

7. Tutti i costi relativi alle attività di trasferimento nonché all'eventuale acquisto della nuova concessione necessaria per il trasferimento di salme sono a carico di chi ha presentato l'istanza.

8. In caso di retrocessione loculi, per il calcolo dei relativi rimborsi si rinvia alle disposizioni di cui agli artt. 69 e ss. del presente regolamento

### **Art. 32 - Commissione Cimiteriale per il trasferimento di salme per casi eccezionali**

1. E' istituita una Commissione Cimiteriale che decide sui trasferimenti di cui al sub c) del comma 1 dell'art.30.

2. La commissione è composta da un presidente, nominato dal Sindaco, e da due Consiglieri designati uno dalla maggioranza ed uno dalla minoranza del Consiglio comunale.

3. La commissione resta in carica per la durata della tornata amministrativa, le decisioni della medesima, sulle istanze di trasferimento pervenute, vengono prese con parere a maggioranza dei componenti.

4. Ogni anno, la Giunta, su proposta dell'ufficio di polizia mortuaria, determina il numero di loculi che, per ogni cimitero aperto, sono riservati al trasferimento di salme per i casi eccezionali.

5. I casi rimasti irrisolti per non disponibilità di loculi vengono rinviati all'anno successivo e sono valutati dalla commissione con quelli dell'anno in corso; il rinvio, anche di più anni, non costituisce un diritto di priorità sulla graduatoria.

## **Capo II - Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale**

### **Art. 33 - Disposizioni generali**

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni decennali.

2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi alle disposizioni di legge.

3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività.

4. Un apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche e di struttura, in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.).

5. Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, provvede il Sindaco con propria ordinanza.

### **Art. 34 - Piano regolatore cimiteriale**

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno venti anni.

2. Il piano di cui al comma 1 è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi della Ausl.

3. Il piano viene elaborato tenendo conto:

a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;

b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;

d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si possono rendere disponibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;

e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;

f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali sono previste particolari norme per la conservazione ed il restauro.

4. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione comune;
- b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie e collettività;
- c) tumulazioni individuali (loculi);
- d) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale);
- e) cellette ossario;
- f) nicchie cinerarie;
- g) ossario comune;
- h) cinerario comune.

5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di ciascun cimitero.

6. Il cinerario comune deve avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito. Oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.

7. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, le cui dimensioni non possono eccedere le seguenti:

- a) superficie dell'area: cm. 600 per cm. 600
- b) distanza dai viali e dalle altre sepolture: cm. 100 su ogni lato
- c) superficie coperta: rapporto di 70 su 100
- d) altezza fuori del piano campagna: cm. 500 + copertura a falde inclinate.

8. Ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

### **Capo III - Inumazione e tumulazione**

#### **Art. 35 - Inumazione**

1. Le sepolture per inumazione sono definitive, hanno una durata predefinita e vengono assegnate gratuitamente.

2. Il periodo di rotazione delle salme inumate è pari a dieci anni; quello dovuto a successiva sepoltura ha la durata di cinque anni che si riduce a due anni se vi è aggiunta di enzimi e avviene in particolari campi caratterizzata da una elevata capacità di mineralizzazione.

3. Il periodo di rotazione degli arti ha la durata di cinque anni.

#### **Art. 36 - Cippo**

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 3, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2. Sul cippo va applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa le cui dimensioni non possono superare m. 0,80 di larghezza e m. 1,80 di lunghezza e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 120 dal piano di campagna, previo pagamento del corrispettivo in tariffa.

4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o ai loro aventi causa.

5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune può intervenire rimuovendo gli elementi pericolanti, previa diffida, anche ad uno solo degli eventuali discendenti degli intestatari, che viene pubblicata in conformità a quanto previsto dal regolamento del procedimento amministrativo.

### **Art. 37 - Tumulazione**

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o da concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
3. Dall'entrata in vigore del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro le quali non possono essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,20, altezza m. 0,60 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di legge.
5. In caso di traslazioni di salme da un cimitero all'altro, nell'ambito del Comune di Pesaro, qualora il feretro dovesse essere di dimensioni tali da non entrare nel loculo di destinazione, anche a causa delle dimensioni del rivestimento esterno di zinco, il trasferimento non può avvenire ed il feretro viene di nuovo tumulato nel loculo di provenienza. Le somme versate per la concessione del loculo vengono restituite al richiedente, detratte le spese relative al costo delle murature, del trasferimento e quelle relative al servizio della Ausl.

### **Art. 38 - Deposito provvisorio**

1. Un feretro può essere tumulato provvisoriamente nei seguenti casi:
  - a) in attuazione delle deliberazioni che disciplinano la ristrutturazione o l'ampliamento di uno dei cimiteri comunali;
  - b) per coloro che, avendo chiesto ed ottenuto in concessione un'area cimiteriale, stanno eseguendo i lavori di completamento della tomba e non hanno ancora ottenuto la sua agibilità;
  - c) per coloro che hanno ottenuto l'autorizzazione ad effettuare lavori di ristrutturazione di tombe private, allo scopo
  - i) di liberare temporaneamente la tomba e consentire l'esecuzione dei lavori;
  - ii) per coloro che hanno ottenuto in concessione una tomba realizzata dal Comune e stanno eseguendo i lavori di rifinitura;
2. Il concessionario di una tomba di famiglia può chiedere la tumulazione provvisoria di una salma, a condizione che la tomba rientri in uno dei casi previsti al comma 1.
3. I cimiteri ed i loculi destinati a ricevere le salme, durante il periodo di provvisorietà, sono individuati, di volta in volta, dal responsabile del servizio di polizia mortuaria.
4. Il provvedimento di provvisorietà ha carattere eccezionale e non può essere adottato per periodi superiori a dodici mesi.
5. La provvisorietà è soggetta al canone previsto nella tariffa. Il canone d'utilizzo è calcolato in trimestri, e comprende il periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno dell'effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.
6. Il responsabile del servizio di polizia mortuaria, su richiesta del concessionario, informato sullo stato di avanzamento dei lavori dall'ufficio tecnico del Comune, può prorogare il termine di scadenza della provvisorietà.
7. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove i lavori siano stati ultimati, non abbiano avuto luogo ovvero il concessionario non abbia ottenuto la proroga per il compimento dei lavori, il responsabile del servizio di polizia mortuaria, previa diffida provvede ad inumare la salma in campo comune. Allo scopo di garantire l'attuazione di tale provvedimento, per ciascuna salma, all'atto della richiesta di tumulazione provvisoria, deve essere corrisposto il deposito cauzionale previsto nella tariffa.
8. Le salme di cui sopra, una volta inumate, non possono essere esumate, per essere di nuovo tumulate, se non dopo che sia trascorso il periodo di rotazione.
9. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette di resti mortali e di urne di ceneri.
10. Al termine dei lavori, dopo la verifica di agibilità della tomba, i defunti che sono stati tumulati provvisoriamente devono essere trasferiti e tumulati definitivamente nella tomba di destinazione ovvero in

quella da cui erano stati estumulati. Il deposito cauzionale viene rimborsato dopo la tumulazione definitiva delle salme.

#### **Capo IV - Esumazioni ed estumulazioni**

##### **Art. 39 - Esumazioni ordinarie**

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono allo scadere del periodo di rotazione
2. A cura di un incaricato del servizio di polizia mortuaria, viene verificata l'avvenuta mineralizzazione delle salme, al momento della esumazione. Qualora la salma dovesse risultare non mineralizzata, con il consenso dei familiari del defunto, si può procedere ad una nuova inumazione oppure alla sua cremazione.
3. Le esumazioni ordinarie si eseguono nei mesi da febbraio a giugno e da settembre a novembre compresi, di norma si escludono i mesi di dicembre e di gennaio e quelli di luglio ed agosto. Durante i periodo di esclusione possono essere effettuate le esumazioni ordinarie, per esigenze straordinarie di servizio. Le esumazioni ordinarie non si eseguono in caso di neve, o di precipitazioni di eccezionale intensità.

##### **Art. 40 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie**

1. E' compito del servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il servizio di polizia mortuaria cura la stesura di elenchi o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è prevista l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in campo comune è pubblicizzato con una comunicazione di servizio affissa all'albo cimiteriale, con congruo anticipo e viene comunicato alla persona che effettuò la richiesta dell'inumazione, o ad un altro parente che ne faccia richiesta, con lettera inviata per posta prioritaria almeno 15 giorni prima delle operazioni. Con il consenso del destinatario la comunicazione può avvenire per posta elettronica o via SMS".

##### **Art. 41 - Esumazione straordinaria**

1. L'esumazione straordinaria delle salme può essere eseguita, prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, o dietro autorizzazione del Sindaco, qualora fosse necessario, per motivi di necessità pubblica. Le esumazioni straordinarie, salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, non possono essere eseguite nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.
2. Quando si tratta della salma di una persona morta di malattia infettiva contagiosa, non si può effettuare l'esumazione, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il dirigente del servizio di igiene pubblica della Ausl dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
3. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del dirigente del servizi di igiene pubblica della Ausl o di personale tecnico da lui delegato.

##### **Art. 42 Estumulazioni**

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione e vengono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
  - a) su richiesta dei familiari per consentire il trasferimento della salma in altra sepoltura.
  - b) su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
4. Entro il mese di agosto di ogni anno il responsabile del servizio di polizia mortuaria cura la stesura dell'elenco delle concessioni temporanee che scadono nell'anno successivo. Tale elenco è esposto all'albo cimiteriale in occasione della Commemorazione dei Defunti e rimarrà esposto per un anno.
- 4 bis. Decorso un anno dall'affissione dell'elenco di cui all'art. 4 verranno avviate le operazioni di estumulazione.
- 4 ter. In caso di irreperibilità dei familiari, dopo 30 giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di un ulteriore specifico avviso, si procede alle operazioni di estumulazione e verifica riduzione; i resti mortali che risulteranno non mineralizzati sono avviati a cremazione.
- 4 quater. Ai fini del precedente comma, l'irreperibilità dei familiari è data per accertata quando:

- a) a seguito di verifiche degli atti d'ufficio e delle ricerche negli archivi anagrafici del Comune di Pesaro, il coniuge o i discendenti risultano non viventi o ignoti;
- b) per decorrenza dei termini di giacenza della comunicazione inoltrata per raccomandata con ricevuta di ritorno all'ultimo indirizzo noto del familiare conosciuto;
- c) durante il decorso dell'anno di affissione dell'elenco delle concessioni in scadenza, di cui all'art. 4, gli eventuali familiari noti agli atti dell'Ufficio, a seguito di tentata notifica di specifica comunicazione tramite Messo Notificatore, sono risultati irreperibili a norma dell'art. 140 del codice di procedura civile;
- d) la residenza del destinatario risulta essere sconosciuta ai sensi dell'art. 143 c.p.c.;

5. I feretri vengono estumulati dopo la scadenza, secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

6. I resti mortali risultanti, secondo quanto previsto dall'art.44, possono essere raccolti in cassette di zinco e quindi essere tumulati negli ossari, nei loculi o nelle tombe di famiglia. Se allo scadere delle concessioni a tempo determinato i parenti del defunto non inoltrano domanda di collocazione dei resti mortali in un ossario, in un loculo, in una tomba di famiglia, dimostrando in questo modo il loro disinteresse, i resti mortali vengono collocati nell'ossario comune.

7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e i parenti non intendono rinnovare la concessione, esso è avviato per l'inumazione, previa apertura della cassa di zinco in campo ad alta rotazione in uno dei Cimiteri di Pesaro secondo valutazione del Comune o del gestore. Il periodo di inumazione, di norma, ha la durata di 5 anni o di 2 anni con aggiunta di enzimi. Con il consenso dei famigliari dei defunti, in alternativa all'inumazione, si può procedere alla cremazione delle salme non mineralizzate.

8. In caso di traslazioni di salme da una sepoltura ad un'altra ovvero fuori del Comune, le cassette di resti mortali eventualmente tumulate nel loculo devono essere ugualmente trasferiti; i resti o le ceneri possono seguire la salma nella nuova sepoltura o essere sistemate, a cura e spese degli interessati, in ossari o cinerari.

9. In tutti i casi irreperibilità del coniuge o dei discendenti, i resti ossei o ceneri risultanti dalle operazioni di estumulazione, saranno collocati rispettivamente nell'ossario o nel cinerario comune.

#### **Art. 43 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite o a pagamento**

1. Le esumazioni ordinarie sono soggette al pagamento della somma prevista nella tariffa.

2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in un ossario, in un loculo o in una tomba di famiglia, la raccolta delle ossa e la loro traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata nella tariffa.

3. Le esumazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie e quelle straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista nella tariffa.

4. Per le esumazioni e le estumulazioni, richieste dall'Autorità Giudiziaria, i costi relativi alle operazioni svolte sono addebitati all'autorità richiedente.

5. L'ufficio di polizia mortuaria, su richiesta dei familiari interessati, può autorizzare estumulazioni straordinarie delle salme per effettuare:

a) traslazione in altra sepoltura a concessione per abbinamento di salme o di resti mortali di coniugi o parenti fino al 2° grado o affini di 1° grado, ad un loculo multiplo, purchè una delle salme sia titolare della concessione di destinazione, il convivente legato da vincoli affettivi è equiparato al coniuge;

b) collocazione in tomba di famiglia;

c) trasporto in un Cimitero di altro Comune;

d) cremazione.

6. L'autorizzazione alle estumulazioni straordinarie può essere concessa di norma solo nel periodo da ottobre ad aprile compresi; sono fatti salvi i casi relativi a salme di persone morte per malattia contagiosa che non possono essere estumulate prima che siano trascorsi due anni dalla morte e nel confronto delle quali il dirigente del servizio di igiene pubblica della Ausl, dichiara che il trasferimento può essere eseguito senza alcun pregiudizio per la tutela salute pubblica.

#### **Art. 44 - Raccolta delle ossa**

1. Le ossa raccolte in seguito alle esumazioni ed alle estumulazioni ordinarie devono essere depositate nell'ossario comune, salvo che sia richiesto, da chi ne abbia interesse, il collocamento in un ossario, in un loculo o in una tomba di famiglia.

#### **Art. 45 - Oggetti da recuperare**

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma che possano essere rinvenuti oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia, al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti, vengono consegnati al richiedente. Della consegna viene redatto processo verbale in duplice copia una da consegnarsi al richiedente l'altro da tenersi agli atti.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni, se non è possibile individuare o rintracciare gli eventuali discendenti del defunto, devono essere conservati dall'Amministrazione che li tiene a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Decorso il termine, se i beni non vengono reclamati possono essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento del servizio e degli impianti dei cimiteri.

#### **Art. 46 - Disponibilità dei materiali**

1. All'atto delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, i materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, comprese le lapidi, passano di proprietà del Comune. Il Comune può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero o alienarli nel rispetto della normativa vigente relativa alle alienazioni.
2. Il ricavato delle alienazioni deve essere impiegato per interventi di miglioramento del servizio e degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto il responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura. In ogni caso i materiali non possono essere ceduti a terzi.
4. Le croci, le lapidi e i copritomba, che rimangono a disposizione del Comune, dopo le esumazioni e le estumulazioni, se in buono stato, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta.
5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o in altro luogo idoneo, anche al di fuori di esso. Ai fini delle valutazioni viene istituita una apposita commissione tecnica, con il compito di individuare i cimiteri, le aree e le sepolture che devono essere conservati per il loro valore storico o artistico. La stessa commissione propone eventuali interventi di restauro delle opere da conservare.

### **Capo V – Cremazione – Affidamento e dispersione ceneri**

#### **Art. 47 - Cremazione**

1. La cremazione è un servizio a pagamento. Il costo della cremazione è a carico del Comune per i casi previsti dall'art. 14 lett. a).
2. La cremazione delle salme o dei resti mortali che sono stati precedentemente tumulati in una tomba di famiglia o in un loculo è a carico dei richiedenti.

#### **Art. 48 - Crematorio**

1. Il Comune di Pesaro, per procedere alla cremazione, si avvale di un impianto realizzato in proprio o in associazione con altri Comuni, oppure può stipulare convenzioni con altri Comuni dotati di forni crematori o con Associazioni o Enti Privati, a scopo non di lucro, che abbiano tra i propri fini istituzionali la cremazione dei cadaveri e che possiedano, o gestiscano per conto di altri comuni, impianti di cremazione.

#### **Art. 49 - Autorizzazione alla Cremazione e Disposizioni per Urne cinerarie**

1. la cremazione di salme è autorizzata con le seguenti modalità previste dall'art. 3, comma 1 lett. a) e b) della Legge n. 130 del 30 marzo 2001:
  - a) l'autorizzazione alla cremazione spetta all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;



b) l'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

1b) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

2b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante Legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;

3b) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del C.C. e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza;

4b) la volontà manifestata dei Legali Rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

2. A richiesta degli interessati, sulla base di concessione e previo pagamento delle tariffe stabilite, l'urna è collocata nel cimitero in apposita celletta, nicchia, colombario, avente destinazione stabile e con l'utilizzo di sistemi che garantiscano dalla profanazione, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata a tumulazione o con l'affidamento ai familiari, oppure accolte in colombari appartenenti a privati o ad associazione per la cremazione di cui all'articolo 79, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 costruiti in aree avute in concessione dal comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari e/o delle cellette ossario e/o delle nicchie cinerarie.

3. Se vi sia affidamento ai familiari, l'autorizzazione indicherà il luogo in cui i familiari intendono conservare l'urna; nel caso di successivo mutamento, dovrà essere preventivamente richiesta l'autorizzazione al trasporto e la sua autorizzazione indicherà il luogo di successiva conservazione. Per l'affidamento a familiare diverso da quello titolare dell'autorizzazione dovrà essere richiesta nuova autorizzazione.

4. Ogni variazione concernente le ceneri o l'urna in cui siano conservate è annotata nei registri di cui all'articolo 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e/o nel Registro relativo all'Affidamento e alla Dispersione delle ceneri.

5. Qualora gli aventi titolo non abbiano provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune."

#### **Articolo 49 bis (Dispersione delle ceneri)**

1. La dispersione delle ceneri, nel rispetto della volontà del defunto, manifestata mediante disposizione testamentaria o mediante iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati e dalla quale risulti per iscritto la volontà di far disperdere le proprie ceneri, è ammessa all'interno dei cimiteri nelle aree a ciò destinate dal piano regolatore cimiteriale, se adottato; altrimenti nelle aree cimiteriali individuate con ordinanza del sindaco o nel cinerario comune. La dispersione delle ceneri di minori o di interdetti è ammessa su espressa manifestazione di volontà dei legali rappresentanti.

2. Al di fuori dei cimiteri, la dispersione delle ceneri può avvenire in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa, ad esclusione del periodo dal 1 maggio al 30 settembre; in attesa di essere disperse le ceneri saranno depositate temporaneamente e gratuitamente presso il Cimitero Comunale; può inoltre avvenire in natura od in aree private, in quest'ultimo caso con il consenso scritto del proprietario dell'area, che lo fornisce senza scopo di lucro, fermo restando, in ogni caso, che non può avvenire nei centri abitati, quali individuati dall'articolo 3, comma 1, numero 8) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:

a) del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;

b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;

c) del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri verranno disperse.

4. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra i consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado,

dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.

5. La dispersione può essere autorizzata anche per urne cinerarie già tumulate, nel rispetto di quanto previsto ai commi precedenti.

6. La dispersione delle ceneri ai sensi dei commi precedenti è effettuata dal coniuge, da altro familiare, individuati in conformità alla volontà espressa dal defunto o dall'esecutore testamentario. Entro trenta giorni dalla dispersione chi l'ha effettuata comunica al soggetto che l'ha autorizzata l'avvenuta dispersione, nei modi e nei luoghi previsti, assumendosene la responsabilità.

7. Lo smaltimento dell'urna cineraria dopo la dispersione, su richiesta dei familiari, può essere effettuata dal Comune o dall'Ente Gestore del Servizio Cimiteriale.

8. La dispersione, autorizzata nel rispetto delle modalità di cui ai precedenti commi, deve essere effettuata nel Comune di Pesaro o nel mare prospiciente il territorio comunale. Se viene richiesta la dispersione in un altro Comune la cui normativa prevede che l'autorizzazione sia rilasciata dal Comune di decesso, l'autorizzazione può essere concessa previa acquisizione di nulla osta del Comune interessato in cui siano indicate le modalità operative ed i limiti che dovranno essere rispettati nel procedere alla dispersione".

#### **Articolo 50 - Affidamento dell'urna cineraria**

1. L'affidamento familiare di un'urna cineraria deve essere autorizzata dal competente ufficio del Comune ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della espressa volontà propria scritta del defunto o della volontà del defunto manifestata per iscritto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. **L'affidamento familiare delle ceneri di minore o interdetto, è ammesso su espressa manifestazione di volontà dei legali rappresentanti.**

2. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate, purché in attuazione della volontà espressa dal defunto, secondo le modalità previste al precedente comma 1.

3. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero, finché non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.

4. I soggetti di cui al comma 1 presentano al comune, ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le urne cinerarie, richiesta di affidamento familiare, la quale dovrà contenere almeno i seguenti dati:

a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;

b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;

c) il consenso dell'affidatario alla preventiva accettazione dei relativi controlli da parte dell'amministrazione comunale;

d) l'obbligo per l'affidatario di informare l'amministrazione comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle urne cinerarie, al momento del rilascio della autorizzazione al trasporto dell'urna nel nuovo luogo di conservazione;

e) la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;

f) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;

g) la conoscenza della possibilità di seppellimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;

h) la insussistenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

5. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione.

6. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle urne cinerarie, possono conferirle al cimitero per provvedere alla loro sepoltura.

7. Nell'eventualità intervengano modifiche normative, statali o regionali, che regolino in modo diverso l'affidamento dell'urna cineraria, sono di diritto disapplicate le disposizioni non conformi, senza che si renda necessaria modifica al presente Regolamento, dando applicazione alle disposizioni così eventualmente intervenute.

8. La conservazione dell'urna cineraria, affidata ai familiari nel rispetto delle modalità di cui ai precedenti commi, deve avvenire nell'ambito del territorio del Comune di Pesaro. Se viene richiesto l'affidamento familiare dell'urna per la conservazione in un altro Comune la cui normativa prevede la competenza al rilascio dell'autorizzazione in capo al Comune di decesso, l'autorizzazione può essere concessa previa acquisizione di nulla osta del Comune interessato in cui siano indicati gli eventuali limiti e condizioni dell'affidamento. L'autorizzazione all'affidamento familiare viene di conseguenza comunicata al Comune di destinazione per le necessarie registrazioni e le eventuali verifiche".

#### **Articolo 50 bis - Autorizzazione alla sepoltura di urne cinerarie – cremazione di resti mortali ed ossei**

1. La sepoltura di un'urna cineraria in cimitero, deve essere autorizzata dal comune o dall'ente gestore del cimitero ove l'urna viene sepolta, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta.

2. La cremazione di resti mortali e di ossa esumate o estumulate nei cimiteri del comune è autorizzata dal Comune o dall'ente gestore del cimitero in conformità all'articolo 3, comma 1, lett. g) della legge 30 marzo 2001, n. 130, nonché dell'art. 3 del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, anche con atto a carattere generale, costituente autorizzazione alla cremazione, ferme restando le disposizioni relative alle autorizzazioni al trasporto presso l'impianto di cremazione ed al successivo trasporto nel luogo di definitiva sistemazione.

#### **Capo VI - Polizia dei cimiteri**

##### **Art. 51 - Orario dei cimiteri**

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato con ordinanza del Sindaco.

2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

3. L'accesso al cimiteri, fuori orario, è subordinato al permesso del responsabile del servizio di polizia mortuaria, che lo rilascia per comprovati motivi.

4. La permanenza nel cimitero dei visitatori, al di fuori del normale orario di visita, non è consentita.

5. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, quindici minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

##### **Art. 52 - Disciplina dell'ingresso**

1. Nei cimiteri di norma non si può entrare che a piedi. E' vietato l'ingresso:

a) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;

b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;

c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;

d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti;

2. Per motivi di salute o di età il responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare l'accesso al cimitero con veicoli, cicli e motocicli, dietro presentazione della certificazione medica rilasciata dal medico di famiglia e sottoscritta dal responsabile del servizio di igiene pubblica della Ausl.

3. E' consentito l'ingresso ai visitatori accompagnati da cani o altri animali con l'uso obbligatorio del guinzaglio corto e della museruola dove previsto dalla normativa vigente, ai fini della salvaguardia della sicurezza dei fruitori del cimitero, con dotazione e uso obbligatori del kit paletta e sacchetto affinché il padrone possa pulire immediatamente eventuali defecazioni prodotte dal cane in qualsiasi luogo dell'area cimiteriale, pena l'applicazione della sanzione prevista per legge".

##### **Art. 53 - Divieti speciali**

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;

b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;

c) introdurre oggetti irriverenti;

d) introdurre insegne, vessilli, bandiere, striscioni ed affiggere manifesti;

e) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;

- f) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- g) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- h) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- i) fotografare o filmare operazioni cimiteriali, opere funerarie;
- i-bis) fotografare o filmare cortei e tombe senza la preventiva autorizzazione dei familiari dei defunti;
- j) per i cortei e le operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati, salvo diversa disposizione dell'Autorità Giudiziaria oppure del responsabile della Ausl;
- k) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- l) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- m) assistere alle esumazioni ed estumulazioni di salme;
- n) avvicinarsi alle aree in cui si stanno effettuando operazioni di trasferimento di salme, resti mortali, ceneri e dei rifiuti prodotti dalle esumazioni e dalle estumulazioni;
- o) avvicinarsi alle aree in cui si stanno effettuando lavori con mezzi meccanici, siano essi eseguiti da ditte private oppure da personale e mezzi dell'Amministrazione;
- p) introdursi nei cantieri di costruzioni, escavazioni, ecc. attivati nell'ambito dei cimiteri;
- q) qualsiasi attività commerciale.

2. I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, a meno che non siano debitamente autorizzati.

3. Chiunque tenga, nell'interno dei cimiteri, un comportamento scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunci discorsi frasi offensive del culto professato dai dolenti, viene diffidato dal personale addetto alla vigilanza, ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, deferito all'Autorità giudiziaria.

#### **Art. 54 - Riti funebri**

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile del servizio di polizia mortuaria.

#### **Art. 55 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni**

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti ricordo, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, in relazione al carattere del cimitero e ad ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.

2. Nelle concessioni di proprietà comunale ogni singola concessione di loculo, ossario e cinerario deve avere una lapide distinta, sulla lapide può essere riportata una epigrafe, affissa una fotografia, un porta fiori ed una lampada.

3. Ogni epigrafe deve essere approvata dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, in ogni caso deve contenere le generalità del defunto e la data di morte, si possono aggiungere le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.

4. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

5. Le modifiche delle epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

6. Vengono fatte rimuovere le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte al cimitero.

7. E' fatto divieto alle ditte di articoli funerari di apporre scritte pubblicitarie sulle lapidi.

8. Circa le eventuali dispute, dei parenti del defunto tra loro, si rimanda a quanto contenuto nell'art.100.

9. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli, bottiglie in vetro o plastica e contenitori di recupero.

10. Si consente il collocamento di una fotografia, purché eseguita in modo da garantire la permanenza nel tempo.

11. Ai concessionari di aree destinate all'edificazione di tombe di famiglia, è consentito, il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi; essi devono però avere cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe ed i passaggi attigui.

#### **Art. 56 - Fiori e piante ornamentali**

1. Gli ornamenti di fiori freschi, non appena avvizziti devono essere eliminati a cura di chi li ha deposti. Quando i fiori e le piante ornamentali vengono tenuti in uno stato di deplorabile trascuratezza tale da rendere indecorosi i giardinetti e i tumuli, il personale cimiteriale, che ha il controllo della pulizia del cimitero, li fa asportare o sradicare e provvede per la loro distruzione.
2. In tutti i cimiteri, nei periodi opportuni, ha luogo la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.
3. Le corone, i cuscini e qualsiasi altra composizione floreale realizzata con fiori recisi possono rimanere all'interno del cimitero non più di due giorni, dopo di che vengono rimossi a cura del servizio di pulizia cimiteriale.
4. I vasi di fiori possono essere collocati solo all'interno delle tombe di famiglia. Qualora venissero depositati nei luoghi comuni, per terra davanti ai loculi, nei corridoi, nei viali ed in qualsiasi altro luogo, che non sia quello consentito, vengono immediatamente rimossi.
5. I vasi, i contenitori per i fiori e gli ornamenti delle sepolture, non possono essere collocati sulle mensole delle lapidi se non sono adeguatamente ancorati ad esse, al fine di evitare eventuali danni alle cose o alle persone che si trovino nell'area sottostante; in caso di caduta il Comune non risponde dei danni causati a cose o persone per l'incuria nella manutenzione delle sepolture.

#### **Art. 57 Materiali ornamentali**

1. Dai cimiteri sono tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale sono state collocate.
2. Il responsabile del servizio di polizia mortuaria dispone il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti, gli ornamenti, le corone, i vasi e le piante, che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi e ne impediscano la lettura, o che, in qualunque forma, non si addicano all'estetica del cimitero oppure che col tempo siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1 vengono adottati previa diffida ai diretti concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale, per un mese, affinché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art.46 in quanto applicabili.

### Titolo III - Concessioni

#### **Capo I - Tipologia e manutenzione delle sepolture**

##### **Art. 58 - Sepolture per famiglia e collettività**

1. Per realizzare una tomba di famiglia è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art.34, l'uso di aree, oppure di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività, costruzione che avviene a cura e a spese di privati o di enti.
3. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
4. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano le disposizioni generali stabilite dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore, compreso il presente Regolamento.
5. Ogni concessione di area o manufatto deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto di concessione deve indicare:
  - a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero dei posti salma realizzati o realizzabili;
  - b) la durata della concessione;
  - c) i concessionari nel nome della persona del richiedente, o delle persone, se a chiedere è più di uno, oppure nel caso di Enti e collettività nel legale rappresentante pro tempore;
  - d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa identificazione (componenti di una famiglia, aderenti ad un ordine professionale, componenti di una comunità religiosa);
  - e) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso, in riferimento alla avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
  - f) gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione, comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

#### **Art. 59 - Durata delle concessioni**

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato. La loro durata è fissata:
  - a) in massimo 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
  - b) in massimo 35 anni per i loculi o comunque per le sepolture individuali, salvo per quanto previsto dal successivo comma 6;
  - c) in massimo 35 anni per gli ossari e le nicchie cinerarie.
2. Per le concessioni di cui al comma 1 sub a) i versamenti devono essere effettuati all'atto della assegnazione della concessione e comunque sempre prima dell'inizio dei lavori.
3. Per le concessioni individuali di cui al comma 1 sub b) e c) i versamenti, relativi alla concessione, devono essere effettuati prima della tumulazione, che viene eseguita solo se il versamento è comprovato.
4. La concessione di un loculo viene assegnata una sola volta, al momento del decesso, e rimane vincolata alla presenza del defunto assegnatario, per tutto il periodo previsto nell'atto di concessione. La stessa cosa vale per i resti mortali dopo l'esumazione e per le ceneri dopo la cremazione.
5. In caso di rifiuto da parte degli interessati di far eseguire la tumulazione ovvero di effettuare il versamento delle somme relative alla concessione ed agli altri oneri cimiteriali, il feretro, liberato del rivestimento di zinco, viene inumato d'ufficio in uno dei campi di inumazione dei Cimiteri del Comune; le ossa e le ceneri vengono disperse rispettivamente nell'ossario comune e nel cinerario comune.
6. All'atto dell'assegnazione di un loculo, il richiedente può scegliere la combinazione di una concessione, per una durata di 20 anni, con l'impegno di procedere, allo scadere di tale termine, alla cremazione dei resti.

#### **Art. 60 - Modalità di concessione**

1. La concessione di un loculo, come individuata nell'Art.59 al comma 1 sub b) e c) ed al comma 6, può essere concessa solo con la presenza effettiva della salma; e questo vale anche per gli ossari destinati ad accogliere i resti mortali, e le nicchie destinate ad accogliere e le ceneri.
2. L'assegnazione delle sepolture disponibili avviene per ordine progressivo di presentazione della domanda, il richiedente può scegliere tra le sepolture non ancora assegnate quella che è più rispondente alle proprie esigenze in conformità a quanto contenuto negli articoli 27 e 28 . La scelta viene effettuata nell'Ufficio di Polizia Mortuaria.
3. Una volta avvenuta l'assegnazione ed effettuato il versamento del canone di concessione, si procede alla tumulazione della salma, dei resti oppure delle ceneri. Effettuata la tumulazione non è più possibile apportare variazioni alla concessione ovvero traslare il defunto, nell'ambito dei cimiteri del Comune, in altre sepolture, ad eccezione dei casi previsti dall'art.30.
4. La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

#### **Art. 61 - Uso delle sepolture di famiglia o di collettività**

1. Salvo quanto già previsto dall'art.59, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. La famiglia del concessionario, quando non è stato altrimenti specificato, nelle forme previste dalla legge, dall'interessato, è da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e discendenti in linea retta. Il convivente con vincoli affettivi è equiparato al coniuge.
3. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione, con una apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza, ai sensi di legge.
4. I casi di convivenza con i titolari della concessione vengono valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma 3.
5. La richiesta di procedere alla sepoltura di persone che abbiano acquisito, nei confronti del concessionario, particolari benemerienze deve essere corredata da apposita dichiarazione del concessionario indicante specificatamente le ragioni da cui scaturisce il riconoscimento di meriti significativi sia in senso materiale che morale. Non vengono accolte le istanze basate su fatti e circostanze che abbiano carattere occasionale o estemporaneo e non siano idonei ad evidenziare una significativa condizione meritoria nei riguardi del concessionario stesso.
6. Rimangono tassativamente escluse dal diritto di uso della sepoltura tutte le persone che non risultino individuate dal titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.

7. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
8. In una tomba di famiglia possono essere eseguite le tumulazioni delle salme solo se prima è stata effettuata la stipula del contratto tra amministrazione e concessionario, per quella specifica sepoltura.
9. Il concessionario può fare uso della concessione nei limiti dell'atto di concessione e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

#### **Art. 62 - Tumulazione di resti mortali e ceneri**

1. In un loculo, insieme alla salma, possono essere collocati, in relazione alla capienza, una o più cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi. Tra il defunto titolare del loculo e quelli che vengono ospitati, deve sussistere il vincolo del matrimonio oppure il rapporto di parentela in linea retta fino al 2° grado o in linea collaterale fino al 3° o di affinità di 1° grado; il convivente, legato da vincolo affettivo, è equiparato al coniuge.
2. Se il feretro occupa tutto lo spazio disponibile, anche a causa del rivestimento di zinco, deve essere tumulato da solo.
3. Nelle tombe di famiglia, in un loculo possono essere tumulate, fino a capienza dello stesso, cassette di resti e urne cinerarie anche in assenza di salma intera.
4. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo, al momento della tumulazione. Tale divieto sussiste anche per i resti mortali e le ceneri.
5. In una stessa celletta-ossario o nicchia, possono essere collocate, in relazione alla capienza, più urne cinerarie o cassette di resti ossei. Tra il defunto titolare della celletta-ossario o nicchia e quelli che vengono tumulati successivamente, deve sussistere il vincolo del matrimonio oppure il rapporto di parentela in linea retta fino al 2° grado o in linea collaterale fino al 3° o di affinità di 1° grado; il convivente, legato da vincolo affettivo, è equiparato al coniuge

#### **Art. 63 - Feretri di dimensioni eccezionali**

1. Qualora il feretro dovesse essere di dimensioni tali da non entrare nel loculo prescelto, anche a causa del rivestimento in zinco, il servizio di polizia mortuaria prospetta, agli interessati, l'acquisizione di loculi di dimensioni adeguate tra quelli disponibili.
2. I feretri di dimensioni eccezionali, tali da non poter essere contenuti nel loculo più grande disponibile nel cimitero, devono essere inumati; in alternativa possono essere cremati.

#### **Art. 64 - Riserva di concessione per loculi, ossari, cinerari**

1. Tutti i loculi, ossari o cinerari, per qualsiasi motivo abbandonati, vengono retrocessi al Comune.
2. La traslazione di una salma da un loculo comporta il trasferimento dei resti mortali o delle ceneri eventualmente tumulati nello stesso loculo.
3. Per i loculi, rilasciati prima dell'entrata in vigore del DPR. n. 803/1975 in cui è stato eseguita la riduzione ad ossa del titolare della concessione, per permettere la successiva tumulazione di una salma, alla traslazione del defunto titolare del loculo, già ridotto a resti mortali, segue obbligatoriamente la traslazione della salma e degli altri resti mortali o delle ceneri, tumulate nello stesso loculo.

#### **Art. 65 - Manutenzione, canone annuo, affrancazione**

1. La manutenzione delle tombe di famiglia spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate e per le parti di area non costruita destinate a giardino, aiuola, prato, ecc.. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutati indispensabili od opportuni sia per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene.
2. Nelle tombe di famiglia costruite dal Comune e nei loculi, ossari e cinerari, in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità, tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.
3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
  - a) le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
  - b) gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;

c) gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti .

4. Il canone di concessione di una sepoltura è composto da una parte che copre la spesa sostenuta dal Comune per la realizzazione dell'opera e da un'altra che copre i costi ordinari di gestione che il Comune sosterrà per tutta la durata della concessione. La ripartizione percentuale delle due parti viene stabilita in tariffa.

#### **Art. 66 - Termini per la costruzione dell'opera**

1. Le concessioni in uso di aree, e di tombe di famiglia realizzate dal Comune, per la destinazione di cui al comma 1 sub a) dell'art.59, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art.78 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

2. Qualora l'area, o la tomba, non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna da parte dell'Amministrazione. Su richiesta degli interessati, giustificata dal verificarsi di situazioni o avvenimenti straordinari, il responsabile dell'ufficio di polizia mortuaria, valutata la fondatezza delle motivazioni addotte, può concedere, ai termini predetti, una proroga di 6 mesi.

3. In caso di decesso della persona intestataria della concessione, prima che siano stati perfezionati gli atti con la stipula del contratto, subentra nei rapporti con l'Amministrazione il discendente o i discendenti se sono più di uno. In questo caso viene effettuata la variazione del nome e la tomba viene intestata al nuovo concessionario. I discendenti, in accordo tra loro, per commemorare il defunto fondatore della tomba, possono fare richiesta di dedicare la tomba al primo richiedente, in questo caso particolare, sulla tomba può essere riportato il nome e cognome del defunto primo fondatore della tomba, invece di quello del concessionario che stipula l'atto.

#### **Art. 67 - Tombe di famiglia di pregio artistico storico**

1. Le tombe di famiglia decadute, riconosciute dall'Amministrazione di valore artistico o storico, vengono conservate.

2. La Giunta Comunale stabilisce, di volta in volta, la conservazione della tomba, le modalità dell'operazione e l'assunzione delle spese di restauro, quando occorrono.

### **Capo II - Divisione, subentri, rinunce**

#### **Art. 68 - Divisione, Subentri**

1. Più concessionari, di una tomba di famiglia, possono fare istanza per ottenere la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della stessa concessione.

2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo.

3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. La rinuncia non può essere a favore di terzi, che non siano concessionari di quella tomba di famiglia.

4. Tali richieste sono recepite e registrate dall'ufficio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di una stessa concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

7. In caso di decesso del concessionario di una tomba di famiglia, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art.61 sono tenuti a darne comunicazione al Ufficio di Polizia Mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione in favore degli aventi diritto e destinando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art.61 che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante, scelto tra gli aventi diritto alla concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari, secondo



criteri di opportunità, in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento dell'intestazione, come previsto nel comma 1 del presente articolo è dovuto il corrispettivo previsto in tariffa.

9. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede a dichiarare la famiglia estinta.

10. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art.58 abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari, o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a enti o istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

11. Nel caso di famiglia estinta, trascorsi 20 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, il Comune provvede alla pronuncia di decadenza della concessione.

**Art. 69 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore o pari, per tipologia post anno 1984, a 36.160 giorni (99 anni)**

1. Il comune od il gestore del cimitero ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni quando la sepoltura non sia stata occupata da feretro o quando, essendo stata occupata, il feretro sia trasferito in altra sede. In tal caso, spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari a:

$$\frac{1}{2 \times N}$$

della tariffa per la concessione in uso in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a 180 giorni di residua durata.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli, condizioni, né essere oggetto di permuta o altro."

**Art. 70 - Rinuncia a concessione di aree libere**

1. Il comune od il gestore del cimitero ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da feretri, urne cinerarie o resti mortali.

2. In tal caso spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 36.160 giorni(99 anni), in misura pari a 1/198 della tariffa per la concessione in uso in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del comune per ogni anno intero o frazione superiore a 180 giorni di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del comune.

3. *Trova applicazione il comma 2 dell'articolo precedente."*

**Art. 71 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al comma 1 sub a) dell'art.59, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero da salme, ceneri o resti.

2. In tali casi spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte del responsabile dell'ufficio tecnico cimiteriale del Comune, sentito il parere del responsabile del servizio di polizia mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.

3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

**Art. 72 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di 36.160 giorni (99 anni) per tipologia ante anno 1984, o perpetua**

1. Il comune, od il soggetto gestore del cimitero, ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal comune o dal gestore del cimitero, a condizione che siano liberi o liberabili da feretri, urne cinerarie o resti mortali.
2. In tal caso spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma, per concessioni della durata di 36.160 giorni (99 anni) o per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore terzo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'ufficio tecnico comunale o del gestore del cimitero, se distinto.
3. Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dall'articolo precedente, comma 2.
4. *Trova applicazione l'art. 69 comma 2."*

**Capo III - Revoca, decadenza, estinzione**

**Art. 73 - Revoca**

1. E' facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamenti e/o modificazioni topografiche del cimitero o per loculi, gruppi di loculi, ossari ed in genere infrastrutture cimiteriali che si trovino in condizioni di non utilizzabilità a seguito di dichiarazione di inagibilità, dichiarata con ordinanza sindacale o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Gestore del Cimitero dei relativi presupposti, ai fini di provvedere alla loro demolizione e per la costruzione di manufatti rispondenti ai requisiti tecnico-costruttivi vigenti. Ai concessionari o loro aventi causa è riconosciuto il diritto di ottenere la concessione di una celletta ossario per ciascuna salma o resto osseo o urna cineraria, regolata dalle norme del presente regolamento per la concessione di cellette ossario, per la durata pari al tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, oppure per 36.160 giorni (99 anni) per quei sepolcreti che risultino avere maggiore durata o siano in concessione perpetua.
3. Gli oneri per il trasferimento delle spoglie mortali nella nuova allocazione, esclusa la fornitura della lapide, sono a carico del Gestore del cimitero, restando ogni altro onere a carico dei concessionari o loro aventi titolo.
4. Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra, il Gestore del cimitero deve dare notizia al concessionario ove sia possibile, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo del cimitero per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno fissato, la traslazione avviene anche in assenza del concessionario.

**Art. 74 - Decadenza**

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
  - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata dalla salma, ceneri o resti per la quale era stata richiesta;
  - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
  - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art.61;
  - d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art.66, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
  - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto e quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art.65;
  - f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti nei punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. Nei casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

#### **Art. 75 - Provvedimenti conseguenti la decadenza**

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune dispone, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Dopodiché si dispone per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

#### **Art. 76 - Estinzione**

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art.59, ovvero con la soppressione del cimitero.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture di famiglia e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, si procede d'ufficio come previsto dall'art. 42.

### Titolo IV - Lavori privati nei cimiteri e imprese di pompe funebri

#### **Capo I - Imprese e lavori privati**

##### **Art. 77 - Accesso al cimitero**

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori devono munirsi di apposita autorizzazione.
3. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, e per i lavori di ordinaria amministrazione è sufficiente il permesso del responsabile del servizio di polizia mortuaria.
4. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività censurabili.
5. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire i lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al presente Regolamento, in quanto compatibili.
6. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra vengono rilasciati dal responsabile del servizio di polizia mortuaria.

##### **Art. 78 - Autorizzazione e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri**

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dagli uffici competenti, su conforme parere del dirigente del servizio di igiene pubblica della Ausl e della Commissione Edilizia e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero normale possono essere autorizzati altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento, per ogni ulteriore loculo, del canone previsto in tariffa.
4. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
5. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
6. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del responsabile del servizio di edilizia cimiteriale.
7. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del comma 1.
8. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
9. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

10. I concessionari di sepolture private hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria, lapidi, ricordi e similari.

#### **Art. 79 - Responsabilità - Deposito cauzionale**

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero fissata in tariffa, con le modalità di cui all'art.77, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

#### **Art. 80 - Recinzione aree - Materiali di scavo**

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi cimiteriali, secondo l'orario e gli itinerari che vengono prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

#### **Art. 81 - Introduzione e deposito di materiali**

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi secondo gli orari prescritti dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, nel rispetto dell'orario di apertura del cimitero.

2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

3. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze, può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc. ...

#### **Art. 82 - Orario di lavoro**

1. L'orario di lavoro per le imprese appaltatrici è stabilito dal responsabile del servizio di polizia mortuaria.

2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute dall'ufficio.

#### **Art. 83 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti**

1. Per consentire un più facile accesso del pubblico nei cimiteri, in occasione della Commemorazione dei Defunti, sono vietati:

a) l'inizio dei lavori per la costruzione di tombe di famiglia dal 15 settembre al 5 novembre;

b) l'introduzione di materiali dal 25 ottobre al 5 novembre.

2. Il responsabile del servizio di polizia mortuaria renderà noto il codice di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali, per opere o anche solo di lapidi individuali. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo individuato e secondo le modalità indicate nelle istruzioni che vengono emanate.

#### **Art. 84 - Vigilanza**

1. Il responsabile del servizio di edilizia cimiteriale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi e contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

2. L'ufficio tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui agli artt.77 e 79. Nel caso in cui venisse accertato che sono stati arrecati danni, sia alle sepolture private che

alle strutture cimiteriali, lo stesso ufficio tecnico, provvede a valutare i danni arrecati e quantificare i risarcimenti che il concessionario della tomba deve corrispondere ai danneggiati.

#### **Art. 85 - Mansioni del personale cimiteriale, obblighi e divieti**

1. Il personale addetto al servizio mortuario è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Il personale dei cimiteri, oltre ad adempiere alle proprie mansioni istituzionali individuate nel livello di inquadramento di appartenenza, nell'ambito dei cimiteri del Comune, espleta funzioni di custodia.
3. Il personale dei cimiteri vigila e controlla:
  - a) sulle operazioni cimiteriali eseguite dal personale incaricato dall'Amministrazione;
  - b) sulle operazioni eseguite da terzi nell'interesse dei privati e dell'Amministrazione;
  - c) sull'afflusso, le attività e la permanenza del pubblico nell'ambito cimiteriale.
4. Il personale dei cimiteri è tenuto:
  - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
  - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
  - c) a fornire al pubblico le informazioni richieste, per quanto di competenze;
5. Al personale suddetto è vietato:
  - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
  - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico e delle ditte;
  - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
  - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
  - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
6. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
7. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

## **Capo II - Imprese pompe funebri**

### **Art. 86 - Funzioni - Licenza**

1. Le imprese di onoranze funebri, dietro esplicita richiesta dei loro clienti, possono:
  - a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso le Parrocchie o Enti di Culto;
  - b) fornire i feretri e gli accessori relativi;
  - c) occuparsi delle salme;
  - d) effettuare, con autovettura idonea autorizzata, il trasporto delle salme nell'ambito del Comune, introdurre salme da altro Comune, effettuare trasporti fuori del Comune.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art.115 del Testo Unico della legge di Pubblica Sicurezza, devono essere munite della prescritta autorizzazione commerciale, qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e qualora, esercenti il trasporto funebre, devono disporre di rimessa di auto funebri rispondenti a tutte le prescrizioni stabilite dal regolamento di polizia mortuaria nazionale.

### **Art. 87 - Divieti**

1. E' fatto divieto alle imprese di onoranze funebri ogni condotta, comportamento o azione che, in violazione dei canoni del corretto esercizio delle proprie attività, tenuto conto dell'esigenza dello scrupoloso rispetto della pietà dei defunti, risultino volte a procurarsi ordini e commesse, anche mediante l'ausilio di soggetti terzi che possano favorire tali pratiche.
2. E' fatto divieto di sospendere le prestazioni ed i servizi assunti, per eccezioni e contestazioni nei riguardi delle parti committenti.
3. E' vietata l'esposizione alla vista del pubblico dei feretri ed accessori, nelle vetrine dei rispettivi locali.

#### **Art. 88 - Esercizio dell'attività imprenditoriale**

1. Le imprese di Onoranze Funebri sono tenute ad esercitare la loro attività solo ed esclusivamente presso i locali del loro esercizio commerciale.
2. All'interno del negozio deve essere esposto, bene in vista, il listino dei prezzi di tutti gli articoli trattati e dei servizi resi.
3. Sul listino deve essere riportato il costo complessivo dei vari tipi di funerale con a fianco chiaramente specificato il tipo di sepoltura relativo: tumulazione o inumazione.

#### **Art. 89 - Attività di intermediazione**

1. E' vietato esercitare l'attività di intermediazione e vendita nei locali dell'ospedale, dell'obitorio e presso gli uffici pubblici comunali.
2. E' vietato fare pubblicità presso i locali degli uffici pubblici ed agli ingressi dell'ospedale e dell'obitorio, compresi il volantinaggio e l'approccio dei cittadini, che a qualsiasi titolo si trovino in quel momento a sostare nei locali appena identificati o a passare nei pressi di essi.
3. E' consentito ai rappresentanti delle imprese funebri ed ai loro collaboratori di accedere all'obitorio, solo ed esclusivamente per il tempo necessario ad effettuare la consegna del cofano, la saldatura dello stesso ed a garantire l'assistenza dovuta al momento del funerale.

#### **Art. 90 - Elenco delle ditte**

1. L'elenco delle ditte che hanno la licenza commerciale nel Comune di Pesaro viene esposto presso l'ufficio di polizia mortuaria e presso l'obitorio. L'elenco viene rinnovato periodicamente con le variazioni che si dovessero verificare.

#### **Art. 91 - Sanzioni**

1. I trasgressori alle norme contenute nel presente Regolamento vengono puniti nei modi e nei termini previsti dalla legge.

### Titolo V - Disposizioni varie e finali

#### **Capo I - Disposizioni varie**

#### **Art. 92 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti**

1. All'interno del Cimitero principale del Comune, o in altro cimitero, può essere riservata una zona, oppure una tomba, destinata agli "Uomini Illustri" ove l'Amministrazione può disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si sono distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale può destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

#### **Art. 93 - Mappa**

1. Presso l'Ufficio di Polizia Mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere posto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

#### **Art. 94 - Annotazioni in mappa**

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
  - a) generalità del defunto o dei defunti;
  - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;

- c) l'indicazione della collocazione della salma, reparto, numero e fila del loculo;
- d) le generalità del concessionario;
- e) gli estremi del titolo costitutivo;
- f) la data e il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- g) la natura e la durata della concessione;
- h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione;
- j) il cimitero.

#### **Art. 95 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali**

1. Il personale addetto è tenuto a redigere il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

#### **Art. 96 - Schedario dei defunti**

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con strumenti informatici.
2. L'ufficio di polizia mortuaria tiene annotati in ordine alfabetico, suddiviso per anno, i nominativi delle persone che siano decedute durante quell'anno nel territorio del Comune, o che, decedute altrove, vi siano pervenute.
3. Sul registro sono riportati:
  - a) le generalità del defunto e la data del decesso;
  - b) il numero della scheda annuale relativa alle operazioni cimiteriali o di invio per fuori Comune.

#### **Art. 97 - Scadenario delle concessioni**

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni, e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il responsabile dell'ufficio di polizia mortuaria è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

#### **Art. 98 - Operazioni cimiteriali**

1. I tempi ed i modi delle operazioni cimiteriali vengono stabiliti dall'ufficio di polizia mortuaria, che li subordina alle esigenze del servizio.
2. I famigliari dei defunti possono assistere alla tumulazione ed all'inumazione dei propri cari.
3. Il responsabile del servizio polizia mortuaria comunica, ove occorra, il calendario delle operazioni al dirigente del servizio di igiene pubblica della Ausl competente per territorio.
4. I tempi ed i modi dei lavori nell'ambito dei cimiteri, vengono stabiliti dal responsabile dell'ufficio di polizia mortuaria.
5. E' fatto divieto, ai non addetti ai lavori, di assistere alle operazioni cimiteriali ed ai lavori che si svolgono nei cimiteri. L'Amministrazione non risponde dei danni a terzi.
6. Per il dovuto rispetto ai defunti e per ragioni di carattere sanitario, le esumazioni straordinarie, le estumulazioni straordinarie e le verifiche dei loculi avvengano a cimitero chiuso. Se tali operazioni vengono eseguite in cimiteri di grandi dimensioni, ove sia possibile isolare il reparto interessato, si può evitare di chiudere al pubblico tutto il cimitero.
7. E' vietato fotografare ed eseguire riprese filmate delle operazioni cimiteriali.

### **Capo II - Norme transitorie e disposizioni finali**

#### **Art. 99 - Efficacia delle disposizioni del regolamento**

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2. Tuttavia il concessionario, che ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme più favorevoli del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e i documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.

3. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

4. Le disposizioni di cui all'art.65 hanno decorrenza a partire da un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento .

5. Gli adempimenti di cui all'art.68, relativi alle concessioni pregresse, devono essere compiuti entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

#### **Art. 100 - Cautele**

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, riduzione ad ossa di una salma, ecc. ...) od una concessione (aere, loculi, ossari, ecc. ...) s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri interessati.

2. In caso di contestazione l'Amministrazione si intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenute una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

#### **Art. 101 - Concessioni pregresse**

1. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento tutti gli aventi diritto di uso di una sepoltura privata, che non abbiano già comunicato all'Amministrazione le variazioni relative al sepolcro di loro pertinenza, sono tenuti a nominare il rappresentante della concessione ed a darne comunicazione scritta all'Ufficio di polizia mortuaria.

#### **Art. 102 - Sepolture private a tumulazioni pregresse mutamento del rapporto concessorio**

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

#### **Art. 103 - Rimesse di carri funebri - Norma transitoria**

1. Le rimesse dei carri funebri esistenti alla data del 27 ottobre 1990 possono essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico sanitari e richiedano il provvedimento di individuazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.



## Definizione di alcuni termini più usati con una breve nota esplicativa

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Termini ricorrenti                 | si intende il corpo inanimato del defunto  |
| Cassa o Cofano                     | si intende il contenitore fisico, di legno (e di genere zinco) in cui la salma è collocata per la sepoltura  |
| Feretro                            | si intende l'insieme della salma e del cassero   |
| Dichiarazione di morte             | si intende la dichiarazione che viene fatta dal medico del luogo di morte, per la formazione dell'atto di morte  |
| Dichiarazione della causa di morte | è la dichiarazione prevista dall'art.103 del regolamento, dal medico relativa alla causa di morte, il cui contenuto è segreto  |
| Visita necroscopica                | è la visita che il medico necroscopo compie sul cadavere   |
| Medico necroscopo                  | è il medico che ha il compito di accertare la causa di morte, allo scopo di rilasciare il relativo certificato di morte  |
| Certificato necroscopico           | è il certificato rilasciato dal medico necroscopo dopo l'accertamento svolto in funzione del rilascio del permesso di seppellimento  |
| Permesso di seppellimento          | è l'autorizzazione che rilascia l'Ufficiale di sanità pubblica della salma   |
| Autorizzazione alla cremazione     | è l'autorizzazione che rilascia l'Ufficiale di sanità pubblica della cremazione della salma  |
| Autorizzazione al trasporto        | è l'autorizzazione, di competenza del Sindaco, per il trasporto del feretro o il feretro   |
| Trasporto funebre                  | si intende qualsiasi "movimento" della salma o delle esequie, che avvenga all'interno del Comune o in ogni altro tipo di trasporto di salme, di resti mortali ed urne cinerarie  |
| Sepoltura privata                  | dipende dal contesto e può genericamente riferirsi a una famiglia, un loculo, un ossario o un cinerario  |
| Sepolcri privati                   | Tombe di famiglia  |
| Inumazione                         | si intende l'azione del seppellire il feretro in una fossa di profondità, scavata nel cimitero, in un campo di inumazione a questo scopo   |
| Tumulazione                        | si intende l'azione del chiudere, con un muretto, la cassetta contenente i resti mortali o le urne cinerarie in un parallelepipedo di cemento armato, impermeabile, realizzato in una costruzione, antisismica, <ul style="list-style-type: none"> <li>a) in una tomba di famiglia data in concessione comunale e realizzata privatamente su di un'area cimiteriale</li> <li>b) in un loculo in concessione, se si trova in un cimitero comunale, dove ogni loculo viene assegnato in concessione</li> </ul> |

Relazione tra i diversi articoli

| Chiamante |       | Richiamato |            |
|-----------|-------|------------|------------|
| Articolo  | Comma | Articolo   | Comma      |
| 4         | 1j    | 10         |            |
| 7         | 1     | 9          |            |
| 8         | 2     | 9          |            |
| 9         | 1a    | 42         |            |
| 9         | 1a    | 72         |            |
| 10        | 1     | 9          | 1a, 1e, 1i |
| 14        | 1a    | 10         |            |
| 15        | 2     | 12         | 1          |
| 18        | 1     | 9          |            |
| 19        | 2     | 8          |            |
| 20        | 5     | 8          |            |
| 20        | 7     | 9          |            |
| 20        | 9     | 19         |            |
| 22        | 1     | 19         |            |
| 23        | 5     | 50         |            |
| 27        | 1d    | 81         |            |
| 28        | 1     | 27         | 1          |
| 28        | 2     | 27         | 1c         |
| 30        | 2c    | 28         | 4, 6       |
| 30        | 2d    | 32         |            |
| 30        | 2e    | 38         |            |
| 30        | 1     | 43         | 5          |
| 31        | 1a    | 30         | 2b         |
| 32        | 1     | 30         | 2c         |
| 42        | 6     | 44         | 1          |
| 55        |       | 100        |            |
| 57        | 4     | 46         | 1          |
| 58        | 1     | 34         | 1          |
| 60        | 1     | 27         |            |
| 60        | 1     | 28         |            |
| 60        | 1     | 59         | 1b, 1c, 6  |
| 60        | 3     | 30         |            |
| 61        | 1     | 59         |            |
| 66        | 1     | 59         | 1a         |
| 66        | 1     | 78         |            |
| 68        | 7     | 61         |            |
| 71        | 1     | 59         | 1a         |
| 72        | 2     | 71         | 2          |
| 74        | 1c    | 61         |            |
| 74        | 1d    | 66         |            |
| 74        | 1e    | 65         |            |
| 76        | 1     | 59         |            |
| 79        | 2     | 77         |            |
| 84        | 2     | 77         |            |
| 84        | 2     | 79         |            |
| 99        | 4     | 65         |            |
| 99        | 5     | 68         |            |

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 101 | 3 | 74 |
|-----|---|----|

| Richiamato |            | Chiamante |       |
|------------|------------|-----------|-------|
| Articolo   | Comma      | Articolo  | Comma |
| 6          |            | 19        | 2     |
| 8          |            | 20        | 5     |
| 9          |            | 7         | 1     |
| 9          |            | 8         | 2     |
| 9          | 1a, 1e, 1i | 10        | 1     |
| 9          |            | 18        | 1     |
| 9          |            | 20        | 7     |
| 10         |            | 4         | 1j    |
| 10         |            | 14        | 1a    |
| 12         | 1          | 15        | 2     |
| 19         |            | 20        | 9     |
| 19         |            | 22        | 1     |
| 27         | 1          | 28        | 1     |
| 27         | 1c         | 28        | 2     |
| 27         |            | 60        | 1     |
| 28         | 4, 6       | 30        | 2c    |
| 28         |            | 60        | 1     |
| 30         | 2b         | 31        | 1a    |
| 30         | 2c         | 32        | 1     |
| 30         |            | 60        | 3     |
| 32         |            | 30        | 2d    |
| 34         | 1          | 58        | 1     |
| 38         |            | 30        | 2e    |
| 42         |            | 9         | 1a    |
| 43         | 5          | 30        | 1     |
| 44         | 1          | 42        | 6     |
| 46         | 1          | 57        | 4     |
| 50         |            | 23        | 5     |
| 59         | 1b, 1c, 6  | 60        | 1     |
| 59         |            | 61        | 1     |
| 59         | 1a         | 66        | 1     |
| 59         | 1a         | 71        | 1     |
| 59         |            | 76        | 1     |
| 61         |            | 27        | 1d    |
| 61         |            | 66        | 7     |
| 61         |            | 74        | 1c    |
| 65         |            | 74        | 1e    |
| 65         |            | 99        | 4     |
| 66         |            | 74        | 1d    |
| 68         |            | 99        | 5     |
| 71         | 2          | 72        | 2     |
| 72         |            | 9         |       |
| 73         |            | 101       | 3     |
| 74         |            | 101       | 3     |
| 77         |            | 79        | 2     |
| 77         |            | 84        | 2     |
| 78         |            | 66        | 1     |

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 100 |  | 66 |
|-----|--|----|